

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano (articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Come noto, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ai commi 14-ter e 14-quater, ha stabilito l'obbligo, **entro il 30 novembre 2012**, di dichiarare al catasto edilizio urbano (CEU) i fabbricati rurali censiti al catasto terreni.

Nonostante siano trascorsi oltre quattro anni dalla suddetta scadenza, nella banca dati del Catasto Terreni della provincia di Isernia sono ancora presenti circa 15.000 immobili rurali (fabbricati o loro porzioni).

Tanto premesso, si comunica che, nel corso dell'anno 2017, lo scrivente Ufficio effettuerà una verifica a tappeto relativamente ai suddetti immobili ed attiverà, ove necessario, le procedure di surroga previste dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 244/2007 con oneri a carico del soggetto inadempiente.

Giova sottolineare che per il mancato accatastamento sono previste sanzioni comprese tra un minimo di € 1.032 ed un massimo di € 8.264. Qualora, invece, il possessore proceda autonomamente all'iscrizione in catasto potrà beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo).

Sono esclusi dal predetto obbligo gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 ed, in particolare, nei seguenti casi:

1. ***Ruderi*** (immobili che presentano crolli delle strutture orizzontali e/o verticali il cui recupero prevede la totale demolizione): il possessore potrà presentare apposito Modello 26 per l'aggiornamento al Catasto Terreni;
2. ***Immobili in stato di collabenza*** (fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione): potranno essere facoltativamente dichiarati al Catasto Fabbricati come "Unità collabente (F/2)", mediante

dichiarazione Docfa redatta da un professionista abilitato e regolarmente iscritto al proprio Albo.

Si comunica, inoltre, che è prevista la pubblicizzazione nel sito internet dell'Agenzia degli identificativi di tutti gli immobili rurali ancora censiti al Catasto terreni entro il 16 gennaio 2017.

Alla luce di tutto quanto esposto, si ritiene utile sensibilizzare sull'argomento Codesti spettabili Enti/Associazioni in indirizzo al fine di intraprendere una azione sinergica volta a sollecitare l'adempimento spontaneo da parte dei soggetti obbligati.

Restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento, si invita a dare la massima diffusione delle informazioni contenute nella presente comunicazione a tutti gli iscritti.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

II DIRETTORE PROVINCIALE
Augusto Caimano